

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 14 luglio 2015

**D.d.u.o. 7 luglio 2015 - n. 5688
Rigetto dell'istanza di scorporo dell'area di proprietà di
Cascina Tre Pini s.s. ricompresa all'interno del SIC IT 20010012
Brughiera del Dosso o di declassamento del SIC medesimo -
Esecuzione della sentenza n. 1635/2015 del Consiglio di Stato**

 IL DIRIGENTE DELLA U.O. PARCHI, TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E
PAESAGGIO

Visti:

- direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nota anche come Direttiva «Habitat»;
- direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal d.p.r. 120 del 12 marzo 2003, con cui l'Italia ha recepito la Direttiva «Habitat», e in particolare l'art. 3 «Zone speciali di conservazione» che al comma 1 dispone che: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000»;
- legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», titolo I bis «Applicazione delle Direttive europee Habitat e Uccelli, e in particolare l'art. 25 bis che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;
- Il d.m. 25 marzo 2004, contenente la lista dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) ricadenti nella categoria della regione alpina in Italia;
- d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) e s.m.i.»;
- d.g.r. 8 agosto 2003 n. VII/14106 «Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e successive modificazioni;
- d.g.r. 30 luglio 2004 n. VII/18453 «Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC) non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000»;
- d.g.r. 18 luglio 2007 n. VIII/5119 «Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori»;
- d.g.r. 30 luglio 2008 n. 8/7884 «Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008»;
- d.g.r. 8 aprile 2009 n. 8/9275 «Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.p.r. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008» e s.m.i.»;
- d.g.r. 26 novembre 2008 n. 8/8515 «Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali»;
- d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 10962 «Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi».

Vista altresì la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e in particolare l'art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

Richiamate:

- l'istanza - diffida pervenuta alla Regione Lombardia il 26 giugno 2006 con cui Cascina Tre Pini s.s., proprietaria di un compendio immobiliare di circa 220 ettari ricompreso nel SIC IT 20010012 «Brughiera del Dosso» e ubicato a breve distanza dall'aeroporto di Malpensa, ha chiesto lo scorporo dell'area di proprietà e la conseguente ripermimetrazione del SIC, oppure, in via alternativa, il declassamento dell'intero sito, assumendo la grave devastazione dell'area in conseguenza dell'inquinamento, sia atmosferico che acustico, derivante dal traffico aereo del vicino aeroporto;
- la sentenza della Corte di Giustizia del 3 aprile 2014, emessa per la causa C - 301/12 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di Stato con ordinanza del 29 maggio 2012, nel procedimento proposto da Cascina Tre Pini s.s. contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consorzio Parco lombardo della Valle del Ticino e il Comune di Somma Lombardo, con cui la Corte ha disposto che il proprietario di un terreno incluso in un Sic può presentare istanza di declassamento dello stesso alle autorità competenti degli Stati membri adducendo il degrado ambientale di quest'ultimo, purché tale istanza sia motivata dalla circostanza che, malgrado il rispetto delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi da 2 a 4, della Direttiva 92/43/CEE, il sito in questione « non può definitivamente più contribuire alla conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche o alla costituzione della Rete Natura 2000»;
- la sentenza n. 1635/2015, in esito al ricorso proposto da Cascina Tre Pini s.s. e avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento 26 luglio 2006, prot.n. T1.2006.22844 con cui la Regione Lombardia aveva respinto l'istanza - diffida di Cascina Tre Pini notificata il 26 giugno 2006, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello, ha dichiarato l'obbligo della Regione di provvedere con un atto espresso in merito all'istanza presentata dall'appellante;
- la nota prot.T1.2015.0019234 del 16 aprile 2015 con cui la Regione Lombardia comunicava a Cascina Tre Pini s.s. l'avvio del procedimento per la valutazione in merito all'istanza di scorporo dell'area di proprietà della Cascina Tre Pini ricompresa all'interno del SIC IT 20010012 «Brughiera del Dosso», o il declassamento dell'intero SIC, in esecuzione della sentenza n. 1635/2015 del Consiglio di Stato.

Rilevato che:

- a seguito dell'avvio del procedimento sopra indicato, la Regione ha effettuato un'approfondita istruttoria per verificare lo stato di fatto dei requisiti necessari per la classificazione dell'area quale SIC e pertanto provvedere sulla richiesta di scorporo/declassamento avanzata da Cascina Tre Pini s.s.;
- in data 6 maggio 2015 presso il Parco del Ticino si è svolta una specifica audizione a cui hanno partecipato dirigenti e funzionari della Giunta della Regione Lombardia e del Parco della Valle del Ticino e il prof. Bruno Cerabolini dell'Università degli Studi dell'Insubria, chiamato all'audizione per il ruolo svolto nella redazione del Piano di gestione 2014 del SIC IT2010012 «Brughiera del Dosso». Cascina Tre Pini s.s. non è intervenuta, pur se invitata;
- Regione Lombardia intendeva effettuare un sopralluogo in contraddittorio con Cascina Tre Pini ma la medesima con la nota del 13 maggio 2015 prot. T1.2015.0023997 dichiarava di non presenziare al sopralluogo proposto dalla Regione.

Dato atto che la Regione ha svolto l'istruttoria procedimentale in particolare facendo riferimento alla documentazione di seguito riportata.

- a) Relazione del CTU prof. Genevini, esperita nella causa tra Società Cascina Tre Pini, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e S.E.A.;
- b) Piano di gestione 2014 del SIC IT2010012 «Brughiera del Dosso» approvato con deliberazione n. 6 dell'11 aprile 2014 della Comunità del Parco della Valle del Ticino, ente gestore del sito, di cui è stato dato avviso sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 30 aprile 2014;
- c) Studio di area vasta Malpensa. Attività di ricerca per gli adempimenti conseguenti alla Procedura di infrazione

2012/4096 in merito a situazioni di degrado delle specie boschive di un'area del Comune di Somma Lombardo (VA) ascrivibile all'attività di decollo e atterraggio nel vicino aeroporto di Malpensa. Eupolis Lombardia, 2013;

- d) verbale dell'audizione del 6 maggio 2015;
- e) Relazione di ARPA Lombardia del 2 maggio 2011 prot. 14574 «Analisi dei sorvoli di aeromobili sul SIC Brughiera del Dosso»;
- f) Parere motivato della Commissione Europea sulla procedura di infrazione n. 2012/4096 del 16 aprile 2014.

Richiamata la «Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ripermimetrazione/scorporo dell'area di proprietà di Cascina Tre Pini s.s. ricompresa all'interno del SIC IT 20010012 Brughiera del Dosso o di declassamento del SIC medesimo, ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 - Esecuzione della sentenza n. 1635/2015 del Consiglio di Stato», Prof. T1.2015.0025601 del 21 maggio 2015, con cui il Dott. Bonalume, responsabile del procedimento avviato con nota prot. T1.2015.0019234 del 16 aprile 2015, ha comunicato a Cascina Tre Pini società semplice l'avviso di rigetto.

Rilevato che la Regione ha ritenuto che gli esiti dell'istruttoria effettuata fossero ostativi all'accoglimento dell'istanza - diffida pervenuta alla Regione Lombardia il 26 giugno 2006 sulla base dei seguenti motivi:

*Ai sensi della DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, si intende per Sito di Importanza Comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Sulla base dei criteri previsti dall'Allegato III della Direttiva 92/43/CEE, si considerano gli esiti delle attività di monitoraggio e della valutazione esperita dei dati effettuata nell'ambito della redazione del piano di gestione del Sito e dello Studio di area vasta, che:

- 1) confermano la persistenza nel Sito di habitat naturali inclusi nell'All.I della Direttiva 92/43/CEE. In particolare l'habitat 9190 «Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*» risulta presente anche nelle aree ricadenti nella proprietà Cascina Tre Pini;
- 2) confermano la presenza di numerose specie incluse nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE di cui una specie prioritaria di particolare rilevanza e rarità (*Canis lupus*). Molte delle specie segnalate fanno riferimento per lo svolgimento del loro ciclo vitale all'habitat boschivo 9190. Tale habitat ospita anche buona parte della ricca componente avifaunistica presente.

Si ritiene che queste siano condizioni adeguate per confermare la necessità d'individuazione dell'area quale Sito di Importanza Comunitaria.

Inoltre, un provvedimento di declassificazione deve essere motivato da una evoluzione naturale tale da far sì che il sito non possa definitivamente più contribuire agli obiettivi di conservazione della Direttiva. Nel caso in esame questo non ricorre essendo, fra l'altro, alcuni degli elementi di degrado dovuti ad attività antropiche.

Si ritiene che l'esistenza di fattori diretti (frammentazione nella distribuzione e sottrazione di specie) ed indiretti (qualità dell'aria e introduzione di specie esotiche) non infici l'insieme delle caratteristiche del SIC: lo scorporo/la ripermimetrazione comporterebbe una ulteriore frammentazione il cui effetto sarebbe favorevole alla diminuzione del grado di tutela per il complesso delle cenosi floristiche e faunistiche. Di conseguenza si ritiene di non dovere scorporare/riperimetrare l'area.

Si ritiene altresì che le azioni poste in essere e le ulteriori azioni previste a tutela dell'integrità degli habitat che caratterizzano il Sito siano particolarmente importanti in quanto tali ambiti sono parte del corridoio ecologico primario e area prioritaria per la biodiversità «Valle del Ticino», su cui insiste anche la ZPS IT2080301 «Boschi del Ticino», in continuità con il SIC IT2010013 «Ansa di Castelnovate» e a breve distanza dal SIC IT2010010 «Brughiera del Viganò». Il venir meno della tutela del Sito «Brughiera del Dosso» diminuirebbe la funzionalità complessiva di Rete Natura 2000. Pertanto il declassamento del SIC si ri-

percuterebbe negativamente su tutte le situazioni ad esso collegate.»

Dato atto che con la nota richiamata Prof. T1.2015.0025601 del 21 maggio 2015, la Regione invitava Cascina Tre Pini s.s. a presentare osservazioni scritte e documenti al responsabile del procedimento amministrativo in oggetto, Dott. Giorgio Walter Bonalume, nel termine di 10 giorni dalla sua comunicazione.

Considerato che la Società Cascina Tre Pini ha replicato con nota del 29 maggio comunicando di non ritenere condivisibili le ragioni poste a base del preavviso di rigetto.

Rilevato che non sono condivisibili le ragioni esposte da Cascina Tre Pini per le seguenti ragioni:

A) *Incontestata validità delle evidenze accertate dalla CTU del Prof. Genevini. Inconferenza dei rilievi di ARPA e di ISPRA*

In merito a questa osservazione si ribadisce che la perizia CTU Genevini si fonda su campionamenti eseguiti negli anni 2002-2003 ed ha finalità diverse dal presente procedimento. Essa non è stata effettuata per stabilire il permanere delle condizioni necessarie a confermare la presenza di un Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e comprende contenuti non adatti e inutili ai fini della istanza di scorporo o ripermimetrazione.

Anche l'asserita conferma del citato assunto ipotetico formulato dal professor Genevini. (Cfr. pag. 32, sent. Tribunale di Milano, n. 11169/2008) è in questa sede incoerente e deontualizzata, in quanto non analizza gli habitat ai sensi della Direttiva.

(I) La circostanza che la perizia abbia riscontrato un danno giudicato grave ma acuto non può essere assunto di per sé a motivazione per un declassamento e/o ripermimetrazione dell'area;

(II) Come già evidenziato nella risposta fornita al parere motivato C(2014)2388, la relazione di ISPRA del 2011 parte da presupposti documentali senza che ISPRA abbia mai svolto osservazioni dirette sulle aree in considerazione; inoltre si ricorda anche in questo caso (vedi CTU Genevini) come la finalità della relazione ISPRA 2011, e delle successive relazioni del 2013 e 2014, riguardi uno specifico procedimento ex art. 309 del Codice Ambiente al fine dell'attivazione del potere sostitutivo dello Stato. Ancora, proprio da tale relazione è confermato che, sebbene si riconosca la sussistenza di un danno ambientale dal punto di vista fenomenologico, ISPRA ha richiesto ulteriori approfondimenti, in quanto la documentazione in suo possesso «non era sufficiente in merito all'attivazione degli strumenti di prevenzione e ripristino previsti dal Codice Ambiente» (vedasi conclusioni della relazione ISPRA del 2011 confermate nella recente relazione ISPRA del 2014): il danno ambientale citato nelle relazioni pertanto non è quello presente nel 2011, 2013 o 2014 ma quello pre-esistente e, al fine di arrivare a conclusioni definitive, ISPRA ha ritenuto necessario sin dal 2011 uno studio ulteriore dell'area. Anche nella relazione del 2014, ISPRA ritiene necessario il reperimento di «ulteriori documenti, indagini, o controlli su tutte le matrici ambientali (atmosfera, acqua, suolo, vegetazione, rumore), in particolare per una rappresentazione qualitativa più oggettiva della situazione di deperimento delle varie compagini boschive nelle diverse aree limitrofe all'aeroporto, nonché della situazione di riduzione o meno della presenza di avifauna. Pertanto, sebbene il danno ambientale cd. storico/processuale sia confermato in sede di sentenze, la stessa ISPRA tuttavia ammette la necessità di altri studi in quanto l'asserito danno di allora possa essere provato ancora esistente.

(III) La citazione contenuta nella nota del 29 giugno 2015 dello studio d'area vasta su Malpensa è parziale, dal momento che estrapola una considerazione dal contesto generale. Al contrario in merito all'inquinamento atmosferico, a differenza della tesi che individua il traffico aereo quale unico fattore di pressione sull'area, gli studi del 2013 (Studio di area vasta Malpensa) evidenziano che, se la maggiore densità emissiva, rispetto alla media regionale, di ossidi di azoto è certamente dovuta alle attività (aeromobili e trasporto su strada) dell'aeroporto di Malpensa, gli osservati livelli di concentrazione sono caratteristici di gran parte del bacino padano e derivano pertanto da un inquinamento diffuso cui contribuiscono il trasporto su strada, le combustioni industriali e il riscaldamento civile. Sulla base di quanto affermato, il deperimento della farnia osservato nel SIC IT2010012 «Brughiera del Dosso» non è una diretta conseguenza di una situazione specifica locale. Allo stesso tempo occorre evidenziare come il fenome-

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 14 luglio 2015

no di deperimento della farnia sia un fenomeno diffuso a scala europea e segnalato dal mondo scientifico ormai da oltre un decennio. Infatti, alcuni dei più noti fattori implicati nel deperimento della farnia (variazioni climatiche recenti, elevate deposizioni di azoto atmosferico e ripetuti attacchi del bruco defogliatore della processionaria della quercia) si riscontrano anche nell'area vasta Malpensa. Lo Studio di area vasta continua affermando che non è oggi possibile determinare quali siano state le cause del degrado ambientale a suo tempo osservato nel SIC «Brughiera del Dosso». Si può ipotizzare l'occorrenza di un episodio di inquinamento (verosimilmente del suolo) particolarmente acuto o di una serie di episodi limitati nel tempo che hanno aggravato la situazione a livello strettamente locale, inducendo un degrado che, successivamente, la resilienza ecologica di queste comunità vegetali ha consentito progressivamente di «riassorbire». In altre parole, non si è prodotto un danno irreversibile sotto il profilo strettamente ambientale. La situazione di alterazione nei boschi del SIC Brughiera del Dosso attualmente riscontrabile è infatti comparabile a quella dell'intera area vasta considerata e che certamente, nel suo complesso, non è particolarmente allarmante ed è reversibile.

Circa la presenza del traffico aereo l'affermazione di Cascina Tre Pini secondo cui solo nel 2014 si è provveduto a ridurre i voli non corrisponde al vero. Le rilevazioni ARPA dal 2006 al 2014 indicano una progressiva riduzione del sorvolo sull'area in oggetto che diminuisce sostanzialmente una delle fonti di danno.

Inoltre negli anni le caratteristiche tecniche della flotta aerea sono state migliorate, in particolare introducendo modelli più recenti proprio per ridurre i consumi di carburante (negli ultimi 30 anni si è passati da 8 a circa 4 litri per passeggero/100 km). Tale diminuzione dell'utilizzo di combustibile e la maggiore efficienza di combustione influiscono direttamente sulla quantità e la qualità delle emissioni dei gas climalteranti e dei composti organici.

Infine, si rileva che l'istituzione del SIC è successiva all'esistenza di Malpensa e, all'atto dell'istituzione, nessuno ipotizzava in relazione all'istituzione del SIC la completa eliminazione del traffico aereo stante anche l'esistenza, in altre realtà territoriali, di SIC in prossimità di aeroporti; la qual cosa dimostra la possibilità di coesistenza (v. Studio di area vasta).

B) Inadeguatezza del Piano di gestione a valutare la coerenza del Sic nella sua attuale estensione

Il piano di gestione riporta correttamente la presenza dei due habitat citati nel Formulario Standard (9190 e 4030). Gli altri habitat citati nel parere motivato del 16 aprile 2014 sono in realtà riferiti ad altri Siti Natura 2000 (cfr. pag. 36 della relazione «Attività di ricerca per gli adempimenti conseguenti alla procedura di infrazione 2012/4096 in merito a situazioni di degrado delle specie boschive di un'area nel comune di Somma Lombardo (VA) ascrivibile all'attività di decollo e atterraggio nel vicino aeroporto di Malpensa» datata marzo 2013).

In ogni caso si precisa che la tavola cartografica riportata a pag. 108 del piano di gestione non corrisponde alla carta di individuazione e perimetrazione degli habitat, corrispondenti al Formulario Standard, che si trova invece a pag. 121. La carta che compare a pagina 108 (fig. 3.37) (Verde S., Ammiraglio S., 2001. Progetto «SINA „88» monitoraggio delle risorse idriche e degli ecosistemi forestali e formazioni di SIA del Parco del Ticino - Indagine floristico-vegetazionale. Parco Lombardo della Valle del Ticino), non è mai stata utilizzata per la produzione della carta degli Habitat della Brughiera del Dosso, sostanzialmente perché:

- descrive una copertura parziale rispetto al SIC
- è meno aggiornata della carta della vegetazione SIT-FAUNA (AA.VV., 2002. Conoscenza delle risorse ambientali della provincia di Varese. Progetto Sit-Fauna. Provincia di Varese, Università degli Studi dell'Insubria), che invece è stata utilizzata per la perimetrazione degli habitat
- si basa su criteri di tipo floristico-strutturali (fitosociologici), ed è stata progettata e realizzata per individuare topograficamente elementi di qualità e elementi di degrado, nell'ottica di operare interventi di riqualificazione sui secondi.

Tale carta ha infatti il pregio di associare rilievi fitosociologici eseguiti in loco, alla definizione dei tipi riportati in legenda. In questo modo è stato possibile valutare l'evoluzione dello stato di conservazione dell'habitat 9190 dal 1998 (data rilievi SINA 88) al 2013 analizzando esclusivamente i tipi di vegetazione

più stabili e qualificanti l'habitat 9190 stesso, tralasciando tutti i tipi degradati in evoluzione spontanea o soggetti a interventi di riqualificazione.

Inoltre l'Unione Europea, al contrario di quanto sostiene Cascina Tre Pini, non ha mai valutato l'insufficienza del Piano ma ha chiesto precisazioni solo sulle misure di conservazione, sulle quali è stato dato puntuale riscontro da parte del Parco.

C) Non dimostrata capacità del Sic di rinaturalizzarsi nelle specie per cui è stato istituito. - Relazione LAND MILANO s.r.l.

Nella consapevolezza del problema rappresentato dall'invasività delle specie esotiche nell'area in questione, come anche in tutto il Parco del Ticino e in Lombardia in generale, problema affrontato dal piano di gestione che infatti prevede una specifica azione per mitigare tale criticità, la resilienza e la capacità di recupero riscontrata nell'ecosistema fa riferimento alle specie autoctone, alcune delle quali (es. *Quercus cerris*, *Fraxinus ornus*) riferibili alle diverse tipologie di querceto presenti nel sito (Querceti termo-acidofili, Querceto termo-mesofili, Querceti termo-xerofili) tutti comunque attribuiti all'habitat 9190.

Si segnala comunque che gli interventi di contenimento della flora esotica invasiva, già correntemente eseguiti dal Parco del Ticino in altre aree del Parco, richiedono l'ingresso nella proprietà in oggetto, che finora non è stato agevolato dal proprietario. Si rileva altresì che la metodologia descritta dalla relazione Land Milano s.r.l., resa disponibile il 29 maggio e predisposta per la Cascina Tre Pini tra marzo e aprile 2015 ovvero in un periodo nel quale la stessa relazione Land afferma che «Occorre innanzitutto premettere che i mesi autunnali ed invernali non sono idonei per indagini floristico, faunistico e vegetazionali...», fa riferimento a tecniche prettamente forestali il cui scopo è la gestione qualitativa della componente arborea e non a tecniche di riferimento per la valutazione dello stato di conservazione degli habitat (rilievi fitosociologici).

Quanto appena qui asserito rispetto alle tecniche per accertare lo stato di conservazione degli habitat è notorio a livello scientifico. Non si tratta infatti in questa sede di valutare lo stato di salute dei singoli individui o delle singole specie presenti bensì della composizione, vitalità, prospettive di mantenimento e valenze, comprese quelle faunistiche, dell'habitat 9190. Un habitat è composto da numerose specie caratteristiche, tra cui alcune dominanti ed altre indicatrici, e può presentarsi sotto forma di diverse combinazioni e percentuali tra le diverse specie tipiche di ciascun habitat (vedi Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE). La criticità rappresentata dalla presenza di specie esotiche non può essere assunta quale indice di completa compromissione dell'habitat e l'affermazione che sia «in atto una dinamica destinata alla completa scomparsa del tipo» pare quanto meno arbitraria e comunque dà per scontato che non si possano eseguire le previste azioni di intervento per il contenimento delle specie esotiche.

Si rileva infine che, oltre a essere carente sotto il profilo floristico e vegetazionale la relazione Land Milano s.r.l. non tratta, neppure limitatamente, gli aspetti faunistici, componente essenziale di un habitat.

D) Inconferenza del sopralluogo del 3 febbraio 2015

Le osservazioni effettuate durante il citato sopralluogo relative alla ripresa in atto del bosco pur mirando alla verifica di pericolo per l'incolumità pubblica, si riferiscono alla condizione generale dell'ambiente boschivo. Esse sono tecnicamente considerabili poiché espresse da persona, il dottor forestale Fulvio Caronni, all'uopo qualificata e sono state acquisite e verbalizzate nell'audizione del 6 maggio 2015.

E) Degrado del Sic per attività antropica e per eventi naturali

In merito al persistere dell'attività connessa con la presenza dell'aeroporto Malpensa ma anche del suo inquadramento nel contesto generale si è già trattato al punto A), evidenziandosi tuttavia come la sopra citata sentenza della Corte di Giustizia al punto 25 affermi che il declassamento di un Sic possa trovare giustificazione e causa solamente nell'«evoluzione naturale riscontrata».

In merito ad ipotizzati nuovi eventi naturali come cause di impatto (bomba d'acqua), le informazioni fornite da ARPA Lombardia con mail dell'11 giugno 2015, prot. n. T1.2015.34660 del 2 luglio 2015 circa l'evento temporalesco verificatosi in data 15 maggio 2015 ne ridimensionano considerevolmente la potenza (velocità del vento e numero di fulmini) così come in tale occasione non risultano esservi state segnalazioni specifiche dagli addetti (guardie forestali, guardiaparco, guardie ecologiche

volontarie). Peraltro anche nell'ambito del sopralluogo svolto in data 19 giugno 2015 non sono stati constatati danni attribuibili ad eventi atmosferici calamitosi. Si evidenzia comunque che, nell'equilibrio degli ecosistemi, qualunque episodio legato al clima, anche di notevole portata, costituisce un evento naturale a cui l'ambiente risponde efficacemente e in tempi relativamente brevi, tamponando eventuali temporanei effetti negativi e autorigenerandosi, con effetti positivi sulla biodiversità.

Dato atto infine che, a seguito della nota del 29 maggio di Cascina Tre Pini, Regione Lombardia ha ritenuto, con sua nota del 10 giugno 2015 (T1.2015.0028770), di sospendere i termini del procedimento al fine di poter eseguire un sopralluogo in loco, fissandone l'esecuzione per il 19 giugno ed invitando Cascina Tre Pini a parteciparvi.

Dato anche atto che Cascina Tre Pini ha risposto con nota del 16 giugno 2015 manifestando per l'ennesima volta il proprio dissenso dal fare un sopralluogo così come proposto da Regione Lombardia.

Considerato che il sopralluogo effettuato il 19 giugno 2015 nell'area di proprietà di Cascina Tre Pini ha consentito a Regione Lombardia di aggiungere ulteriori informazioni sullo stato attuale del SIC a quelle già in possesso per l'istruttoria, acquisite in particolare attraverso l'effettuazione di alcune specifiche rilevazioni a campione.

Acquisite le conclusioni di tale sopralluogo, in cui si è evidenziata complessivamente l'assenza di evidenti fenomeni di degrado mentre si è riscontrato uno stato di conservazione medio-buono e la vitalità dell'habitat 9190, rappresentato nel SIC e in particolare nell'area di proprietà di Cascina Tre Pini con una ricca composizione floristica, con specie acidofitiche tipiche di questo habitat e un buon grado di rinnovamento.

Dall'analisi dei rilievi riportati nella tabella allegata al verbale del sopralluogo si desume che gli aspetti rilevati appartengono ad una cenosi forestale di latifoglie decidue con copertura arborea costituita prevalentemente da *Quercus cerris*, cui si accompagnano *Quercus robur*, *Pinus sylvestris*, *Quercus rubra* e *Fraxinus ornus*. La fitocenosi in oggetto è ben caratterizzata da un contingente floristico nemorale marcatamente acidofitico, tipico dell'habitat 9190 e caratteristico dell'alta pianura costituita da sabbie silicee, rappresentato, in particolare da *Molinia arundinacea*, *Calluna vulgaris*, *Teucrium scorodonia*, *Deschampsia flexuosa*, *Cytisus scoparius*, *Castanea sativa*, *Pteridium aquilinum*, *Luzula nivea*, proprie dell'alleanza *Quercion roboris* Malcuit 1929 (sinonimo di *Quercion robori-petraeae* Br.-Bl. 1932) e dell'ordine *Quercetalia roboris* Tüxen 1931. Al *Quercion roboris* sono ascritte comunità forestali acidofitiche pianiziali e collinari, rappresentate da rovereti, castagneti, betuleti e pino-quercefi. Si tratta di formazioni legate a climi oceanici con precipitazioni comprese tra 800 e 1500 mm annui (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2015 - sito web *Prodromo della vegetazione italiana*).

Ben presenti anche le specie tipicamente forestali della classe *Quercus roboris-Fagetalia sylvaticae* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937, rappresentata da *Crataegus monogyna*, *Hedera helix*, *Polygonatum multiflorum*, *Rubus ulmifolius*, *Acer pseudoplatanus*, *Vincetoxicum hirsutinaria*, *Festuca heterophylla*, *Vinca minor*, *Carpinus betulus*, *Euonymus europaeus*, *Prunus avium*, *Picea abies*, *Taxus baccata*, *Luzula luzuloides*, *Cornus sanguinea*, *Fragaria vesca*, *Carex brizoides*, *Ruscus aculeatus*, *Acer platanoides*.

Si tratta, nel complesso, di un bosco in medio/buono stato di conservazione, estremamente vitale, con una ricca composizione floristica e un buon rinnovamento, in cui le specie prettamente nemorali sono ben rappresentate, incluse le specie acidofitiche tipiche dell'Habitat 9190.

La presenza e abbondanza, in aspetti a *Quercus robur*, di cerro (*Quercus cerris*), quercia autoctona di pregio al pari della farnia ma con una distribuzione più mediterranea, è stata riscontrata anche in altri territori (ad es. Toscana) e viene interpretata come indicatrice di una variante termofila.

Tra le altre specie presenti nel rilievo compaiono le specie esotiche *Quercus rubra* e *Prunus serotina*, oltre che, raramente, *Phytolacca americana*, *Robinia pseudoacacia* e *Pinus strobus*.

La presenza delle specie esotiche è in linea con quanto si evidenzia anche in altri ambiti forestali di pianura in Lombardia e con quanto si verifica per l'Habitat 9190 in tutto il territorio nazionale, laddove esso è presente. Il sito web «*Prodromo della vegetazione italiana*» del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a proposito dell'alleanza *Quercion roboris* riporta che essa riunisce formazioni forestali il cui «...livello di conservazione è modesto se non in alcuni casi insufficiente. I lembi di bosco pianiziale e basso-collinare ancora presenti sono

caratterizzati da una composizione floristica impoverita. Tale impoverimento sembra essere legato alla frammentazione e quindi alle estensioni ridotte delle comunità, all'impatto del pascolo di animali domestici o selvatici e all'invasività di alcune specie vegetali esotiche.»

Il rinnovamento dello strato arboreo è in linea con quello di una foresta matura, con una copertura sviluppata ed è a carico delle specie di quercia (*Quercus cerris* e *Q. robur*), oltre che dell'orniello (*Fraxinus ornus*).

Il basso livello di copertura delle specie esotiche, richiede eventualmente l'applicazione di limitati interventi di contenimento, come peraltro previsto dal piano di gestione del SIC.

In questo contesto, le formazioni forestali rilevate, ascrivibili all'habitat 9190, sono meritevoli della massima protezione in quanto, oltre ad appartenere ad un habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, rivestono un importante ruolo ecologico in funzione della connettività tra le Alpi e gli Appennini. A riprova di ciò, si ricorda che nel 2012 nell'area è stato rinvenuto un giovane esemplare di lupo in dispersione. Dal punto di vista faunistico, il sopralluogo ha consentito di appurare la presenza di specie, soprattutto ornitiche, tipiche dell'habitat di riferimento, tra le quali anche una specie compresa nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, il picchio nero (*Dryocopus martius*), la cui presenza è citata dal Piano di Gestione, assieme a quella di diverse altre specie, tutte di interesse comunitario ed elencate nel sommario allegato, per le quali la stessa direttiva prevede misure speciali di conservazione con riferimento all'habitat, per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione.

Sempre nel corso del sopralluogo l'evidenza riscontrata nelle stazioni rilevate circa lo stato di sofferenza, con particolare riferimento al genere *Quercus*, non ha rilevato situazioni di criticità eccezionale.

Nel SIC IT2010012 Brughiera del Dosso oltre all'habitat 9190 è presente anche un altro habitat di interesse comunitario, denominato «4030 Lande secche europee».

L'habitat è diffuso soprattutto nell'Europa atlantica, in aree con clima oceanico caratterizzato da elevate precipitazioni e suoli sabbiosi di natura silicea. Esso è molto raro a sud delle Alpi, ove si ritrova nella pianura piemontese e lombarda con un evidente carattere reliquiale, visto che un tempo questa formazione occupava aree più estese. La brughiera svolge un importantissimo ruolo ecologico per molte specie animali.

Ritenuto, alla luce delle considerazioni e motivazioni sopra esposte, di non accogliere l'istanza - diffida pervenuta alla Regione Lombardia il 26 giugno 2006, nella parte in cui Cascina Tre Pini società semplice ha chiesto lo scorporo dell'area di proprietà e la conseguente ripermimetrazione del Sito IT20010012 «Brughiera del Dosso», in quanto l'istruttoria svolta sulle condizioni della zona ha dimostrato la persistente correttezza della perimetrazione del Sito in rapporto alla presenza degli habitat e delle specie di effettivo valore naturalistico.

Ritenuto altresì di non accogliere l'istanza - diffida pervenuta alla Regione Lombardia il 26 giugno 2006, per quanto attiene il richiesto declassamento dell'intero Sito di Importanza Comunitaria, in quanto l'istruttoria svolta ha confermato la presenza ed il buono stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario che lo caratterizzano.

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che con d.g.r. n. 2183 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto «X Provvedimento Organizzativo 2014», il dott. Giorgio Walter Bonalume è stato nominato, a far data dall'1 agosto 2014, Dirigente della U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

Dato atto infine che il termine di sessanta giorni fissato con sentenza del Consiglio di Stato n.1635/2015 è stato sospeso per la necessità di adempiere al sopralluogo del 19 giugno (v. nota del 10 giugno 2015 del responsabile del procedimento).

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di non accogliere l'istanza - diffida pervenuta alla Regione Lombardia il 26 giugno 2006, con riguardo alla parte in cui Cascina Tre Pini s.s. ha chiesto lo scorporo dell'area di proprietà e la conseguente ripermimetrazione del Sito IT20010012 «Brughiera del Dosso», in quanto l'istruttoria svolta sulle condizioni della zona ha dimostrato la correttezza della perimetrazione del Sito in rapporto alla presenza degli habitat e delle specie di effettivo

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 14 luglio 2015

valore naturalistico, e lo scorporo pregiudicherebbe l'unitarietà e la continuità territoriale interna al SIC compromettendone irrimediabilmente le funzioni e gli obiettivi di conservazione della Direttiva, oltre che la funzionalità complessiva della Rete Natura 2000;

2. di non accogliere l'istanza - diffida pervenuta alla Regione Lombardia il 26 giugno 2006, nella parte in cui Cascina Tre Pini s.s. ha chiesto il declassamento dell'intero Sito di Importanza Comunitaria, in quanto l'istruttoria svolta ha confermato la presenza ed il buono stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario che lo caratterizzano;

3. di notificare il presente provvedimento a Cascina Tre Pini s.s.;

4. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Parco Regionale della Valle del Ticino;

5. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento;

6. ai sensi dell'art. 3 comma 4 l. 241/1990, che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione del medesimo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua notificazione.

Il dirigente
Giorgio Walter Bonalume